

2012



Editore:

www.commercialistatelematico.com

Autore: Enrico Larocca

Gli obblighi di tracciabilità finanziaria nelle Associazioni sportive dilettantistiche

In tema di tracciabilità dei movimenti finanziari nelle ASD e nelle società sportive dilettantistiche, spesso si dimentica l'esistenza di una specifica normativa contenuta nella L. 133/99 che vincola le associazioni e le società in discorso, a riscuotere e a pagare, rispettivamente, le proprie entrate e le proprie uscite, di importo pari o superiore a 516,46 Euro, a mezzo conto corrente bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire un controllo efficace dell'Amministrazione Finanziaria, pena la decadenza dal regime fiscale agevolativo. Si tratta di normativa che si sovrappone al Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, che limita l'uso del contante nelle operazioni di importo non inferiore a 1.000 Euro e che mantiene sue peculiarità.

ASPETTI GENERALI

L'importanza che il "Terzo Settore" ha raggiunto in questi ultimi 20 anni, non sempre è andata di pari passo con la consapevolezza che gestire una associazione o una società sportiva dilettantistica, comporta il rispetto di una serie di regole volte a conferire trasparenza alla gestione economico-finanziaria e fiscale di queste organizzazioni. Purtroppo è accaduto, anche nel recente passato, che si è constatato, un uso elusivo delle organizzazioni non profit, che spesso occultavano vere e proprie imprese di servizi sportivi, dietro il paravento di statuti costruiti con l'intento di eludere la normativa fiscale in materia di tassazione. Eppure, la presenza di organizzazioni non profit dello sport dilettantistico, molto importanti per la vita sociale, è molto capillare sul territorio nazionale nelle forme delle associazioni che curano corsi di danza, palestre per la cultura fisica, caccia e pesca, ecc..

Dopo anni di vuoto normativo, fonte di contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria, fu emanata la L. n. 398/91, che introdusse norme tributarie di particolare favore per queste organizzazioni, poi estese anche alle altre associazioni senza scopo di lucro, con la L. 417/1991. La Legge n.398/91 diventava, così, la legge di riferimento per la regolamentazione degli adempimenti fiscali delle organizzazioni non profit. Si tratta di un regime agevolato, riservato alle associazioni senza scopo di lucro, con entrate annuali di natura commerciale, non superiori a 250.000 Euro, che assicura agli enti non profit di minori dimensioni, semplificazioni amministrative e determinazione dell'IRES e dell'I.V.A. secondo criteri forfettari.

CRITERI FORFETTARI PER IRES E I.V.A. NELLE A.S.D.

CRITERI FORFETTARI PER IRES E I.V.A. NELLE A.S.D.		
IRES	reddito di impresa = 3% dei ricavi	al reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali. La dichiarazione dei redditi è obbligatoria anche in assenza di base imponibile del reddito determinato forfetariamente vanno sommate le plusvalenze patrimoniali.
IVA (art. 74 co. 6 DPR 633/72)	detrazione forfetaria = 50% imposta applicata alle operazioni imponibili	percentuale di detrazione ridotta per: sponsorizzazioni = 10% cessioni o concessioni di diritti televisivi e radiofonici = 33,33%

LA TRACCIABILITA' FINANZIARIA NELLE ASD

Con l'art. 25, co. 5 della L. n. 133/1999, è stato stabilito che nelle ASD e nelle società sportive dilettantistiche, i pagamenti e gli incassi se d'importo superiore a 516,46 Euro, devono essere effettuati utilizzando i conti correnti o postali o altre modalità idonee a consentire un efficace controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria. E ciò in rapporto non solo alla sfera commerciale accessoria, ma anche in rapporto alla sfera istituzionale¹, nella quale particolare importanza, riveste la riscossione delle quote associative.

art. 25 L. n. 113/1999 - Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche

“I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati, sono eseguiti se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”.

Una misura volta dunque a contrastare, sia con riferimento alla sfera istituzionale sia con riferimento alla sfera commerciale, l'uso del contante oltre una certa soglia, fatto che rende difficile qualsivoglia specie di controllo e favorisce l'evasione fiscale. Per dare attuazione alla L. n. 133/1999, occorre che gli Enti non profit interessati, attivino un conto corrente bancario o postale o accettino ed eseguano pagamenti a mezzo strumenti tracciabili quali POS, assegni circolari e assegni bancari.

LE CONSEGUENZE DELLA MANCATA ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO NORMATIVO

La conseguenza diretta del mancato rispetto della norma sulla tracciabilità finanziaria nelle ASD, è la **decadenza dal regime fiscale agevolato previsto dalla L. n. 398/1991 e l'obbligo di istituire una contabilità fiscale semplificata o ordinaria, a seconda del volume d'affari registrato o soggetto a**

¹ In tal senso si esprime il D.M. n. 473/1999

registrazione, nonché di assolvere a tutti gli obblighi di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale previsti dal regime fiscale adottato. In aggiunta, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, con l'obbligo di pagare una somma variabile da un minimo di 258,00 Euro ad un massimo di 2.065,00 Euro. Quindi decaduti dal regime fiscale agevolato, scomparirebbero, ad esempio, le forfettizzazioni dell'IRES al 3 % e dell'I.V.A. al 50 %, fatti che in assenza di costi e crediti I.V.A., potrebbero determinare il default finanziario dell'ASD con strascichi di responsabilità patrimoniale diretta del rappresentante legale, laddove manchi il riconoscimento giuridico dell'Ente non profit.

L'ESTENSIONE SOGGETTIVA DELL'OBBLIGO DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Ci si è chiesti se l'ambito soggettivo di applicazione della normativa che impone la tracciabilità dei movimenti finanziari delle ASD, pari o superiori a Euro 516,46, in virtù dell'estensione del regime agevolato di cui alla L. 398/1991, operato con la L. n. 417/1991, dovesse essere esteso anche alle altre associazioni senza scopo di lucro. A primo acchito, la risposta è sembrata positiva, semplicemente perché la fruizione di un regime fiscale agevolato, che esonera dalla tenuta delle scritture contabili le ASD, dovrebbe essere bilanciata dall'utilizzazione di strumenti di rendicontazione finanziaria tracciabili, onde consentire adeguati controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Se così non fosse, la gestione delle Associazioni senza scopo di lucro, fruirebbe di un regime di vantaggio rispetto alle Associazioni sportive dilettantistiche, pur a parità di obblighi contabili, potendo entrambe le categorie di Enti non Profit minori, fruire del regime agevolato L. n. 398/1991. Ahimè, in materia tributaria, spesso andando per logica, si finisce per sbagliare, almeno è quello che sostiene taluna dottrina². Invero, non è nella L. n. 398/91, applicabile sia alle ASD sia alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro che viene stabilito l'obbligo di tracciabilità finanziaria per importi oltre ai 516,46 Euro, bensì è la L. n. 133/1999 che stabilisce in rapporto alle associazioni sportive dilettantistiche, l'obbligo di tracciabilità finanziaria, senza alcuna estensione esplicita alle altre associazioni senza scopo di lucro. Nella L. n. 133/1999, in effetti, le altre associazioni senza scopo di lucro non sono affatto citate e conseguentemente dovrebbe escludersi un'estensione automatica della normativa sulla tracciabilità finanziaria, in virtù della semplicistica motivazione dell'equivalente regime fiscale agevolato adottato. Gli obblighi vanno disposti per legge, non si possono dedurre partendo dalla considerazione che a parità di regime fiscale non possono che conseguire i medesimi obblighi. In questi casi, torna prepotentemente l'antico brocardo latino del: *ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit*.

² F. Pascale, in Associazioni sportive dilettantistiche: tracciabilità dei movimenti finanziari, ed. Il Fisco n.7/2012, pg. 988 e ss.

E' probabile che il legislatore, abbia semplicemente dimenticato di estendere agli altri soggetti che possono fruire del regime agevolato di cui alla L. n. 398/91, gli obblighi di tracciabilità finanziaria, ma questo non sta a noi dirlo. Certo è che con una specifica norma avrebbe potuto introdurre anche per le associazioni senza scopo di lucro, il regime di tracciabilità finanziaria, stabilendo con norma che la stessa si applichi anche alle altre associazioni che fruiscono del regime di esonero di cui alla L. n. 398/91. In effetti, l'art. 2 co. 31, della L. 350/2003, ha stabilito che nei confronti della associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e di danza popolare, si applichi la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dall'art. 25 della L. n. 133/1999, confermando l'opinione di chi sostiene che un'estensione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, richiede sempre una specifica esplicitazione normativa e che in assenza di tale norma, l'obbligo non può derivare dalla semplice applicazione del medesimo regime fiscale agevolativo.

Matera, 10/02/2012

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.